

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27/4/90, A. DARIO e B. PATRIZIA proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 aprile 1990 dal Presidente del Tribunale di Roma con cui gli veniva intimato, nella qualità di fideiussori, di pagare in favore del BANCO DI ROMA S.p.A. - Filiale di Roma, la somma di lire 82.665.412 (oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria), pari al saldo debitorio, alla data del 13/10/89, del C/C garantito n. 6981, in testa alla ditta REAS di A. LUCIO. Assumevano gli opposenti:

- 1) la nullità della prestata fideiussione, dato che i contratti all'uopo sottoscritti il 14/5/1984 integravano una c.d. "fideiussione omnibus", invalida - come tale - per assoluta indeterminabilità dell'oggetto;
- 2) la (probabile) estinzione della fideiussione stessa, visto che questa era stata da loro revocata sin dal 1 marzo 1987 e che nell'arco intercorso tra siffatta epoca e la chiusura del conto poteva essersi, in concreto, verificato un azzeramento dell'esposizione ad opera del debitore principale, con conseguente esonero, quindi, da ogni obbligazione per essi garanti in ordine ad eventuali successivi prelevamenti sul conto;
- 3) l'illegittimità degli interessi calcolati ed ottenuti, a qualunque titolo, dall'Istituto di credito perché superiori alla misura effettivamente dovuta.

Instauratosi il contraddittorio, il BANCO DI ROMA resisteva alla pretesa avversaria chiedendone il rigetto.

All'esito della fase istruttoria (durante la quale il G.I. aveva attribuito all'opposto decreto esecutività provvisoria ed aveva ordinato, poi, ex art. 210 c.p.c., al predetto BANCO di esibire gli estratti del conto corrente n. 6981 relativamente al periodo manlevato dei fideiussori) l'adito Tribunale, con sentenza 31 gennaio 1994, respingeva l'opposizione e poneva a carico degli opposenti le spese processuali.

Avverso detta pronuncia proponevano appello A. DARIO e B. LETIZIA chiedendone la riforma in base a quattro motivi, sostanzialmente riproducenti le medesime doglianze fatte valere in prima istanza.

Si costituiva la BANCA DI ROMA S.p.A. (nella quale si era fuso, nelle more, per incorporazione, il BANCO DI ROMA S.p.A.) e resisteva al gravame che la Corte romana, con sentenza 9 novembre 1995, rigettava, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado, affermando che:

- secondo quanto prevedeva l'art. 4 della convenzione stipulata dagli opposenti con la banca, nel caso di revoca della fideiussione, i fideiussori rimanevano obbligati per le già contratte obbligazioni del debitore principale fino al momento in cui anche la banca non avesse chiuso ogni rapporto con lui;

sicché, ammontando a L. 91.106.638 il saldo del debito garantito al momento della revoca delle fideiussioni (10/3/87), correttamente la banca aveva addebitato ai fideiussori il minore

importo di L. 82.665.412 corrispondente al saldo del conto garantito al momento della sua chiusura (19/10/89);

- la giurisprudenza era concorde nel riconoscere validità alla pattuizione scritta di interessi ultralegali determinati per relationem alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", trattandosi di riferimento a un criterio di determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro, in quanto ancorato ad accordi di cartello fissati su scala nazionale; e nel caso in esame a tale parametro faceva riferimento il contratto di conto corrente, richiamando gli artt. 7 e 8 delle "Condizioni uniformi bancarie" dei conti correnti di corrispondenza e servizi annessi; donde l'inconferenza della sollecitata indagine tecnico-bancaria.

Hanno proposto ricorso per cassazione il A. e la B. sulla base di due motivi, ai quali ha resistito la BANCA DI ROMA con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza lamentano che il giudice di appello abbia ritenuto che i crediti della BANCA, sorti dopo che la fideiussione non era più operante per il recesso di essi fideiussori, fossero ugualmente assistiti dalla garanzia fideiussoria. Aggiungono - come già addotto con il secondo motivo di appello - che in epoca successiva al recesso, comunicato alla BANCA il 10/3/87 (e riscontrato dall'Istituto con la lettera del 15/10/87) il saldo passivo del C/C 6981 si era completamente azzerato, con conseguente estinzione dell'obbligazione garantita con la fideiussione.

La censura non ha pregio. Va al riguardo ricordato che la Corte romana, premesso che ai sensi del 3 co. dell'art. 4 del contratto il recesso del fideiussore si rende operante solo quando il BANCO abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, ha affermato che nessun peso o giovamento potevano avere i prelevamenti e le rimesse operati "finché non sia cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e non sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione"; ed ha concluso che rilevavano esclusivamente le entità, per saldo passivo, esistenti alla chiusura del rapporto, nel senso che, se queste risultavano inferiori a quelle accumulate all'atto del recesso, la corrispondente riduzione andava a vantaggio, ex art. 1941 c.c., del fideiussore, che rimaneva perciò vincolato entro il tetto della minore somma residuale.

Così opinando, il suddetto giudice si è correttamente uniformato al principio, anche recentemente ribadito, secondo il quale in tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza predeterminazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo al garante opponibile l'ulteriore prosecuzione del rapporto di apertura di credito.

Tuttavia, poiché l'obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale ex art. 1941, 1 co., c.c.) e diventa attuale quando questa, con l'estinzione del rapporto di credito, viene definitivamente determinata ed è esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo nei limiti suddetti l'ambito della garanzia, senza che - valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello tra banca e garante - le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio possano essere conteggiate a favore del garante in riduzione del saldo esistente alla data del recesso medesimo (Cass. 21 gennaio 1995 n. 711). Il primo mezzo va, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102 r.d.l. n. 375 del 1936, 1224 c.c. e 115 c.p.c., nonché un ulteriore vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3

e 5 del codice di rito), formulano una triplice censura, lamentando che il giudice del gravame abbia ritenuto:

- che i saldoconto prodotti dalla BANCA avessero piena efficacia probatoria nei confronti del fideiussore anche nel giudizio di opposizione;
- che il requisito della forma solenne fosse soddisfatto per relationem sulla scorta dell'art. 1 del contratto e degli artt. 7 e 8 delle Condizioni uniformi bancarie;
- che essi ricorrenti fossero obbligati, ex art. 1 cit., a corrispondere anche gli interessi moratori sul capitale dovuto e, quindi, anche gli interessi successivi al 19/10/89, malgrado la garanzia non fosse più operante.

Nessuna delle esposte censure coglie nel segno. Riguardo alla prima, è sufficiente osservare che l'enunciazione del principio di diritto peraltro affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 agosto 1987 n. 6656) ma negato successivamente dalle Sezioni Unite (sent. 18 luglio 1994 n. 6707), non acquista rilevanza decisiva nella trama motivazionale della sentenza, che poggia sul rilievo che "il A. e la B., ai sensi dell'art. 7 dei sottoscritti patti, si oneravano specificamente (ex art. 1341 c.c.), dell'efficacia probatoria sotto ogni risvolto, nei loro confronti, delle risultanze contabili giacenti presso il BANCO DI ROMA...".

Non la seconda, perché anche a volersi attenere all'orientamento giurisprudenziale più rigido (secondo il quale l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolvimento dell'indicato obbligo, il riferimento in un contratto di sconto alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi: Cass. 29 novembre 1996 n. 10657), nella specie la Corte romana ha esplicitamente riconosciuto che trattavasi di un "criterio di determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro, in quanto ancorato ad accordi di cartello fissati su scala nazionale", sicché il correntista è in grado di sapere, usando l'ordinaria diligenza, che gli interessi sono variabili nel tempo, nonché di verificarne l'andamento (Cass. 30 maggio 1989 n. 2644). Le considerazioni che precedono, insieme a quelle svolte nell'esame del primo motivo, importano l'infondatezza anche della terza censura, dal momento che, come rilevato nell'impugnata sentenza, il A. e la B. si erano obbligati a corrispondere "gli interessi anche se moratori", ai sensi dell'art. 1 delle scritture fideiussorie, la cui permanente validità è stata sopra riconosciuta. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 220.800, oltre L. 4.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.